

Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.

Art. 1

*Redazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori*

1. I soggetti individuati dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e delle relative note esplicative.

Art. 2

*Redazione ed approvazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori*

1. Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno. Ciascuna amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della Legge Regionale n.10/1991 e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 7 della Legge n.109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, formula proposte e fornisce dati ed informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

2. Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione di cui al successivo articolo 10 del presente decreto, sono adottati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

3. I soggetti di cui al precedente articolo 1 deliberano l'aggiornamento definitivo del programma, l'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma stesso, denominato elenco annuale, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, (articolo 14, comma 9, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7) ed articolo 13, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999, citato in premessa.

4. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici sulla base delle schede tipo allegate al presente decreto (articolo 14, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, citato in premessa).

Art. 3

Attività preliminari alla redazione del programma

1. Per la predisposizione del programma i soggetti di cui all'articolo 1 del presente decreto analizzano, identificano e quantificano il quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento (articolo 11, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, citato in premessa).

2. Tale analisi è schematizzata in quadri di sintesi predisposti secondo la scheda 1, nella quale sono indicate, per le tipologie di intervento e le categorie di opere di cui alle tabelle 1 e 2, le finalità degli interventi ed i risultati attesi dalla loro realizzazione, il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie, la quota di stanziamento assegnata, il grado stimato di soddisfacimento della domanda, indicato in valori percentuali.

3. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica (articolo 14, comma 2, Legge n. 109/1994 e

successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7), e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione (articolo 19, comma 16, Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002 n.7), il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 2, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma nonché gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da circostanziate previsioni. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.

4. I soggetti di cui al precedente articolo 1 possono comunque inserire nel programma triennale i relativi interventi, ove dispongano della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.

Art. 4

Interventi di manutenzione

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori di cui alla tabella 2. In relazione all'entità del programma ed agli impegni finanziari connessi, gli interventi di manutenzione sono anche riepilogati in un apposito piano. Nell'elenco annuale gli interventi di importo superiore a 150.000 Euro sono indicati singolarmente, mentre vengono aggregati quelli di importo inferiore. In entrambi i casi è richiesta la progettazione preliminare (articolo 14, comma 6, Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7).

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito dell'aggiornamento per il 2003 del piano di cui al comma 1, i soggetti di cui al precedente articolo 1 riepilogano e classificano gli interventi di manutenzione straordinaria di maggior rilievo eseguiti nel corso dell'anno e avviano la programmazione di quelli da eseguire su fondi per spese di investimento.

Art. 5

Modalità di redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Il programma triennale ovvero i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base: dei documenti di programmazione finanziaria che sono negli obblighi dell'amministrazione, nonché degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.

2. Nella redazione del programma triennale è indicato l'ordine di priorità, in conformità dell'articolo 14, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7:

a) per categoria di lavori (attribuendo specifiche quote delle risorse complessivamente disponibili alle singole categorie);

b) per tipologia di intervento, all'interno di ogni categoria, tenuto presente che, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono prioritarie ope legis le seguenti tipologie: manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Art. 6

Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti, vengono indicati gli elementi richiesti nelle schede 3, 4, 5 e 6. In particolare, nella scheda 5 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, le azioni da intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici nonché le relazioni con le indicazioni legislative ed attuative della pianificazione di settore. Nelle schede sono anche indicati:

a) la localizzazione degli interventi;

b) l'ordine di priorità come definito dall'articolo 14, comma 3, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7;

c) la codifica dell'intervento, secondo lo schema riportato nella scheda 3A, che comprende anche la classificazione dei soggetti (utilizzata ai fini del presente decreto per l'individuazione della stazione appaltante), recata nelle tabelle 1a, 1b, 1c della comunicazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 22 febbraio 2000 – s.o. n. 33;

d) stima del costo complessivo, per ciascun intervento, e relativa copertura finanziaria, nonché dell'andamento della spesa nell'arco del triennio;

e) stime dei tempi, della durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo.

2. Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 7 è contenuta la distinta dei lavori da realizzare nell'anno cui l'elenco si riferisce. Sono inoltre indicati: il responsabile del procedimento, l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori, il trimestre e l'anno dell'effettivo utilizzo dell'opera.

3. Gli oneri indicati nell'articolo 16, comma 7, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, rientrano nelle somme a disposizione della stazione appaltante.

Art. 7

Accantonamenti

1. Il quadro delle disponibilità finanziarie del programma tiene conto degli accantonamenti per far fronte alle seguenti esigenze finanziarie:

a) per accordi bonari di cui all'articolo 12 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa.

b) per l'esecuzione dei lavori urgenti di cui agli articoli 146 e 147 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 citato in premessa, ove non sia prevista una riserva da altre poste di bilancio;

c) per l'esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale.

Art. 8

Adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1. Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

2. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.

3. Le operazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.

Art. 9

Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

1. Salvo quanto previsto al precedente articolo 4, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione in linea tecnica della progettazione definitiva redatta ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, salvo per i lavori di manutenzione straordinaria, per i quali è sufficiente la redazione del progetto preliminare, ai sensi dell'articolo 4.

2. La formulazione annuale è riepilogata nella scheda 7, avendo cura che:

- un lavoro sia inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché, con riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero

lavoro. In ogni caso l'Amministrazione nomina, nell'ambito del proprio personale, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (articolo 14, comma 7, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7);

- i progetti dei lavori degli enti locali siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (articolo 14, comma 8, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7);
- l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 31 ottobre 1990, n.310, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni, (articolo 14, comma 9, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7);
- siano inseriti nell'elenco annuale tutti i lavori che l'Amministrazione ritiene di dovere realizzare nel primo anno di riferimento del programma triennale, poiché ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Art. 10

Publicità del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso

1. Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa lo schema di programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali, sono resi pubblici prima della loro approvazione, mediante affissione, per almeno 30 giorni consecutivi, nella sede dell'Amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui al precedente articolo 2, comma 2.

2. Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.

3. Gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla loro adozione, sono trasmessi all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.

Art. 11

Condizioni particolari

1. La condizione di cui al comma 6 dell'articolo 14 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 affinché un intervento possa essere incluso nel programma annuale (approvazione di una progettazione definitiva) deve essere verificata nel momento in cui l'elenco stesso viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi, ove richiesto, unitamente ai documenti di bilancio.

2. In fase di prima applicazione, la conformità agli strumenti urbanistici dei progetti dei lavori degli enti locali compresi nell'elenco annuale, di cui al comma 8 dell'articolo 14 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n.7, ove non sussistente al momento dell'approvazione del bilancio, dovrà essere verificata nel corso dell'anno cui si riferisce la programmazione stessa e, comunque, prima dell'avvio della fase di attuazione del programma stesso.

3. Ai sensi del precedente articolo 8, gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano di norme di misure di pubblicità o adempimenti tali da

comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei competenti organi.

4. La formazione in più fasi del programma annuale, comporta che l'assolvimento, a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, degli oneri di informazione o referto previsti nella stessa legge nei confronti dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, e di altre amministrazioni non possa avvenire prima che gli atti stessi abbiano assunto carattere di definitività.

5. Resta fermo che le integrazioni all'elenco annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge.

Art. 12

Pubblicità

1. Dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* il presente decreto è reso accessibile a chiunque ne abbia interesse sul sito web dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/ avendo cura che il relativo file possa essere utilizzato dagli utenti del sito.

Art. 13

Applicazione semplificata ed aggiornamento

1. In sede di prima applicazione della normativa in parola, la programmazione triennale e l'elenco annuale per il 2003 possono essere elaborati in via semplificata, compilando solo le schede n.3, 4, 5 e 7.

2. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo all'integrale nuova pubblicazione del testo nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*, anche tenendo in considerazione le eventuali proposte di integrazione e modifica del presente decreto che i soggetti di cui al precedente articolo 1 inviano, sulla base della concreta esperienza applicativa, entro il 30 marzo di ciascun anno all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere i programmi triennali, i loro aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, a partire dai documenti da approvarsi per il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*.

Tabella 1
Tipologia di intervento

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>
01	Nuova costruzione	06	Manutenzione ordinaria
02	Demolizione	07	Manutenzione straordinaria
03	Recupero	08	Completamento
04	Ristrutturazione	09	Ampliamento
05	Restauro	99	Altro

Tabella 2
Categorie di opere

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>
01	Stradali	31	Culto
02	Aeroportuali	32	Difesa del suolo
03	Ferrovie	33	Direzionale e amministrativo
04	Marittime lacuali e fluviali	34	Giudiziario e penitenziario
88	Altre modalità di trasporto	35	Igienico sanitario
05	Difesa del suolo	36	Pubblica sicurezza
11	Opere di protezione dell'ambiente	37	Turistico
15	Risorse idriche	08	Edilizia sociale e scolastica
06	Produzione e distribuzione di energia elettrica	09	Altra edilizia pubblica
16	Produzione e distribuzione di energia non elettrica	10	Edilizia abitativa
07	Telecomunicazione e tecnologie informatiche	11	Beni culturali
13	Infrastrutture per l'agricoltura	12	Sport e spettacolo
14	Infrastrutture per la pesca	30	Edilizia sanitaria
39	Infrastrutture per le attività industriali	90	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate
40	Alimentazione, commercio e artigianato	40	Studi e progettazioni
		41	Assistenza e consulenza
		99	Altro

PROGRAMMA TRIENNALE 200... – 200...
 Quadro di sintesi per categorie di opere

Tipologia di intervento	Codice	Categorie di opere	Codice	Finalità e risultati attesi ¹	Fabbisogno espresso in valori assoluti ²	Risorse disponibili ³	Grado di soddisfacimento della domanda ⁴
Tabella 1		Tabella 2			(migliaia di Euro)	(migliaia di Euro)	(%)

(¹) Esprimere in via sintetica le finalità dell'intervento ed i risultati attesi dalla realizzazione dello stesso.

(²) Fabbisogno finanziario per soddisfare le esigenze prioritarie.

(³) Finanziamento attribuito.

(⁴) Quantificazione percentuale del risultato conseguito con la realizzazione degli interventi rispetto alle esigenze prioritarie.

PROGRAMMA TRIENNALE 200... – 200...
Quadro delle disponibilità finanziarie

Sezione A

Vedi nota allo schema	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma		
		Anno 200...	Anno 200...	Anno 200...
		Disponibilità finanziaria (in migliaia di Euro)	Disponibilità finanziaria (in migliaia di Euro)	Disponibilità finanziaria (in migliaia di Euro)
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
2	Entrate acquisite mediante contrazione del mutuo			
3	Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
4	Trasferimento di immobili ex art. 19, comma 16, Legge n. 109/1994 nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7			
5	Stanziamenti di bilancio			
6	Altro			
	<i>Totali</i>			
7	A dedurre: accantonamenti fondo art. 31-bis, quote di riserva, etc.			
	<i>Totali</i>			

Sezione B

Elenco degli immobili da trasferire		Arco temporale di validità del programma					
		Anno 200.....		Anno 200.....		Anno 200.....	
Piena proprietà	Solo diritto di superficie	Id catastale	Valore stimato	Id catastale	Valore stimato	Id catastale	Valore stimato
	Totali						

NOTA ESPLICATIVA ALLA SCHEDA 2

Attraverso una ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel triennio, l'Amministrazione determina la quantificazione della capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale necessarie al perseguimento degli obiettivi che intende darsi. In particolare la ricognizione deve riguardare, in relazione alla specificità di ciascuno dei soggetti individuati dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7:

- 1) Le entrate aventi destinazione vincolata per legge – ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

Per i lavori finanziati con risorse aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale prevista dall'articolo 31-*bis* della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.

- 2) Le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo – le spese iscritte nel bilancio di previsione sulla base del programma, finanziate con l'assunzione di prestiti si considerano impegnate per l'ammontare dei prestiti stessi.

Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti la percentuale prevista dall'articolo 31-*bis* della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.

- 3) Le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati – individuazione delle opere suscettibili di gestione economica, le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing [articoli 37-*bis* (promotore) a 37-*quinqutes* (società di progetto) della Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.

- 4) Le entrate acquisite o acquisibili mediante trasferimento di immobili ex articolo 19, comma 16, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, nonché quelle acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni.

Nel programma triennale debbono essere elencati tutti i beni immobili pubblici, suscettibili di previo esperimento di una gara di diretta alienazione, anche del solo diritto di superficie.

- 5) Stanziamenti di bilancio: le somme iscritte nel bilancio di previsione annuale sulla base del programma si considerano vincolate per l'intero arco temporale previsto per l'attuazione dei singoli interventi.

- 6) Altre disponibilità finanziarie non comprese nei precedenti casi (ad esempio: rientri da economie sugli stanziamenti non vincolanti, rientri derivanti da residui dell'anno precedente).

- 7) Le quote da accantonare per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31-*bis* della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, nonché per gli eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori, sono pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma (articolo 12, Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) applicato nell'ordinamento regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7.

Possono, altresì, essere previste, tra gli accantonamenti, le eventuali quote di riserva per gli interventi di urgenza e per la esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale.

PROGRAMMA TRIENNALE 200... – 200...
Elementi finanziari

Codici		Elenco descrittivo dei lavori	Stima del costo complessivo (in migliaia di Euro)	Note
Codice identificativo intervento (allegato 3A)				Indicare eventuali apporti di capitale privato (migliaia di Euro) o cessione di immobili

PROGRAMMA TRIENNALE 200... – 200...
Codice identificativo intervento

Codice amministrazione	Tipologia opere	Categoria opere	Codice Regione	Programma triennale	Programma annuale	Progressivo

PROGRAMMA TRIENNALE 200... – 200...
Articolazione copertura finanziaria

Codice ISTAT			Codice identificativo intervento ⁽²⁾	Priorità art. 14, c. 3, Legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7			Elenco descrittivo dei lavori	Arco temporale di validità del programma		
								Regione	Provincia	Comune ⁽¹⁾
				Priorità di categoria ⁽³⁾	Ulteriori priorità ⁽⁴⁾	Priorità assoluta ⁽⁵⁾		Disponibilità finanziaria (in migliaia di Euro)	Disponibilità finanziaria (in migliaia di Euro)	Disponibilità finanziaria (in migliaia di Euro)

⁽¹⁾ Indicare il comune prevalente (con maggior numero di abitanti) qualora l'intervento ricade in più comuni.

⁽²⁾ Vedi scheda 3A.

⁽³⁾ Valore numerico.

⁽⁴⁾ Valore numerico riferito ai lavori di manutenzione, recupero, completamento dei lavori iniziali o per i quali la possibilità di finanziamenti con capitali privati maggioritari.

⁽⁵⁾ Valore numerico di stima delle priorità complessive, desunta dalle variazioni delle due categorie di priorità precedentemente indicate.

PROGRAMMA TRIENNALE 200... – 200...

In sede di prima applicazione del presente decreto va indicata la conformità dell'intervento compilando le colonne A e B.

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Problematiche di ordine urbanistico territoriale		Problematiche di ordine ambientale e paesistico		Riferimenti legislativi e attuativi della pianificazione di settore	Altro
	Conforme (A)	Azioni da intraprendere	Conforme (B)	Azioni da intraprendere		

PROGRAMMA TRIENNALE 200... – 200...

Codice identificativo intervento	Tempo stimato per appalto e realizzazione dei lavori (1)								Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori				Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d' appalto	Contratto d' appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori		

(1) Indicare il numero dei mesi previsto per dare conclusa la fase indicata, decorrenti dalla data di approvazione del programma.

PROGRAMMA TRIENNALE 200... – 200...
Elenco annuale 200...

Codice identificativo intervento del programma triennale (vedi scheda 3A)	Elenco descrittivo dei lavori	Responsabile del procedimento	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (in migliaia di Euro)	Somme a disposizione dell'amministra- zione, comprehensive degli oneri per i piani di sicurezza (in migliaia di Euro)	Effettivo utilizzo dell'opera ⁽¹⁾	
					Trimestre	Anno

⁽¹⁾ Data presunta dell'effettivo utilizzo dell'opera.